

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

**(approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Torino in data 19/04/2022)**

1.	PREMESSA	3
2.	IL WHISTLEBLOWING	3
	2.1 Lo scopo della procedura.....	4
	2.2 Destinatari	5
	2.3 L'oggetto della segnalazione.....	5
3.	MODALITÀ OPERATIVE.....	6
	3.1 I soggetti destinatari della segnalazione	6
	3.2 I canali attraverso cui è possibile inoltrare la dichiarazione	6
	3.3 I requisiti della segnalazione	7
4.	FLUSSI INFORMATIVI	8
	4.1 Le attività di verifica della fondatezza della segnalazione.....	8
	4.2 Le attività successive all'accertamento della commissione di illeciti e/o di irregolarità, ovvero all'accertamento dell'infondatezza della segnalazione.....	9

1. PREMESSA

La Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Torino (di seguito, anche, “**FOIT**” o la “**Fondazione**”) intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di corporate governance; per questa ragione la Fondazione riconosce l'importanza di avere una normativa interna che disciplini la Segnalazione di Comportamenti Illegittimi (come infra definiti) da parte dei Dipendenti (la “Procedura Whistleblowing”). La presente Procedura definisce pertanto adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle Segnalazioni di Comportamenti Illegittimi all'interno della Fondazione.

Lo scopo della presente Procedura è quello di garantire un ambiente di lavoro in cui i Dipendenti possano segnalare Comportamenti Illegittimi posti in essere all'interno della Fondazione.

Ogni modifica e aggiornamento della Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing (di seguito “**WB**”) è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità pubbliche) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. I dipendenti - intesi in senso ampio, come specificato meglio nel prosieguo - normalmente sono le prime persone che vengono a conoscenza di eventuali situazioni di rischio e, pertanto, sono anche le prime persone in grado di segnalarle tempestivamente all'organizzazione, prima che possano realizzarsi danni. Lo scopo del WB è quello di permettere alle organizzazioni di affrontare il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti. La gestione virtuosa del WB contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato

dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

Con il termine “whistleblower” si indica il soggetto che, venuto a conoscenza di violazioni aventi rilevanza penale o irregolarità di gestione in ragione delle funzioni svolte, le segnala agli organi legittimati ad intervenire. Per quanto riguarda il settore privato, la legge n. 179/2017 ha introdotto all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (d’ora in avanti, “Decreto”) tre nuovi commi che, oltre a prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e misure volte a tutelare lo stesso segnalante contro questi atti, dispone che si debba provvedere ad individuare:

- uno o più canali - che devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante - che consentano ai soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente) o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto oppure segnalazioni su violazioni, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.

2.1 Lo scopo della procedura

Il whistleblowing è un atto con cui il soggetto interno all’ente contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente stesso.

Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un’irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

La presente procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini all’inoltro sino ai successivi sviluppi.

2.2 Destinatari

La presente Procedura è destinata alla Fondazione e si applica a tutti i dipendenti, ai membri degli organi di gestione e controllo ed ai collaboratori anche occasionali della Fondazione (collettivamente, i “Dipendenti”). La stessa deve, inoltre, essere comunicata a qualsiasi persona che presta servizi per la Fondazione, inclusi i consulenti e i fornitori di servizi legati alla Fondazione in base ad un contratto.

2.3 L’oggetto della segnalazione

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano qualsiasi comportamento illegittimo che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio alla Fondazione e/o ai suoi Dipendenti.

Per Comportamento Illegittimo si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa che:

- sia illecita, scorretta o immorale;
- violi le disposizioni normative e regolamentari (es. D. Lgs. 231/01);
- non sia conforme alle normative interne (es. Codice di Comportamento).

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcune fattispecie di irregolarità che potrebbero essere oggetto di segnalazione:

- percepire o dare indebitamente denaro o altre utilità a consulenti fornitori;
- compiere attività disoneste o ingannevoli;
- falsificare dati e/o informazioni.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni adottate dalla Fondazione.

Il whistleblowing, per contro, non può avere ad oggetto questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi.

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1 I soggetti destinatari della segnalazione

Le segnalazioni devono essere inoltrate direttamente al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione, il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riporta periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sul corretto funzionamento del sistema di whistleblowing e dà un' informativa dell'attività effettuata. Qualora si rilevino mancanze giudicate gravi, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza richiederà una convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione per discutere degli opportuni interventi.

Qualora il Segnalato coincida con il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la segnalazione deve essere tempestivamente portata all'attenzione Presidente della Fondazione che, dopo le necessarie verifiche e approfondimenti, riferirà dell'accaduto alla prima riunione utile al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.2 I canali attraverso cui è possibile inoltrare la dichiarazione

Il comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto, introdotto dalla nuova normativa, prevede che, per consentire l'inoltro di eventuali segnalazioni, l'ente debba mettere a disposizione del whistleblower uno o più canali di uso comune, nonché almeno un canale alternativo che, attraverso modalità informatiche, sia idoneo a garantire la riservatezza circa la sua identità.

In conformità a quanto previsto dalla normativa, il whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione:

1. verbalmente, conferendo con il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
2. tramite mail da inviare alla casella di posta elettronica anticorruzione@fondazioneingegneritorino.it;
3. redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura “RISERVATA”/“PERSONALE” indirizzata al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso la sede della Fondazione in via Giolitti 1, Torino.

3.3 I requisiti della segnalazione

Ove si determini ad inoltrare una segnalazione, il whistleblower ha il dovere di fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti per agevolarlo nel compito di riscontrare la fondatezza di quanto segnalato.

A tal fine, è opportuno che il whistleblower fornisca al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza quanti più tra gli elementi di seguito elencati (ove ciò sia possibile, tutti):

- 1) le proprie generalità, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’ente;
- 2) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle circostanze in cui il segnalante ne veniva a conoscenza;
- 3) le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti oggetto di segnalazione sono stati commessi;
- 4) le generalità dell’autore delle condotte illecite o delle irregolarità segnalate (o, in alternativa, altri elementi in grado di consentire l’identificazione del medesimo, quali ad esempio la qualifica rivestita o il servizio svolto);
- 5) le generalità di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte illecite o sulle irregolarità segnalate (o, in alternativa, altri elementi in grado di consentire l’identificazione degli stessi, quali ad esempio la qualifica rivestita o il servizio svolto);

- 6) l'allegazione di documenti a riprova di quanto segnalato (oppure, ove questi non siano nella disponibilità del whistleblower, l'indicazione degli estremi degli stessi, del luogo ove siano custoditi o del soggetto che li detenga);
- 7) ogni altra informazione che possa fornire un contributo utile all'attività di riscontro.

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il whistleblower, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento non verranno prese in considerazione per quanto attiene alle tutele accordate dalla normativa al segnalante (divieto di licenziamento o demansionamento, obbligo di reintegro etc.): a tali segnalazioni, ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato, potranno far seguito ulteriori verifiche soltanto ove le stesse siano volte a denunciare illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

4. FLUSSI INFORMATIVI

4.1 Le attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il compito di verificare la fondatezza delle condotte illecite e/o delle irregolarità denunciate è di pertinenza del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Lo stesso, una volta ricevuta direttamente o indirettamente la segnalazione, effettua ogni attività di verifica ritenuta utile, provvedendo tra l'altro:

- 1) a valutare in astratto il tenore di gravità degli illeciti e/o delle irregolarità denunciate e ne ipotizza le potenziali conseguenze pregiudizievoli;
- 2) ad individuare le attività da svolgere per accertare se gli illeciti e/o le irregolarità denunciate siano stati effettivamente commessi;
- 3) ad individuare, ove necessario, gli accorgimenti da adottare immediatamente per arginare il rischio di verificazione di eventi pregiudizievoli ovvero, ove questi si fossero già verificati, per limitarne quanto più possibile le conseguenze;
- 4) ad effettuare le attività di accertamento circa l'effettiva commissione dell'illecito e/o dell'irregolarità, valutando ad esempio l'opportunità di:
 - convocare il whistleblower per ottenere maggiori chiarimenti;

- convocare soggetti che nel corpo della segnalazione sono indicati come persone informate sui fatti;
- acquisire documentazione utile o attivarsi per poterla rinvenire ed acquisire;
- convocare, ove ritenuto opportuno, il soggetto indicato nella segnalazione come l'autore dell'irregolarità.

4.2 Le attività successive all'accertamento della commissione di illeciti e/o di irregolarità, ovvero all'accertamento dell'infondatezza della segnalazione

Qualora all'esito delle verifiche svolte si accerti che la segnalazione risulta essere fondata, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione il proprio parere affinché quest'ultimo individui i provvedimenti più opportuni da intraprendere in conseguenza dell'accaduto, ivi inclusi - sussistendone i presupposti - i provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori degli illeciti e/o delle irregolarità.

Allo stesso modo il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede, trasmettendo adeguata relazione al Presidente della Fondazione, ove accerti che la segnalazione, rivelatasi infondata in seguito agli opportuni accertamenti, appaia essere stata trasmessa in ragione di una condotta del segnalante viziata da dolo o colpa grave, affinché valuti l'opportunità di intraprendere nei confronti del segnalante, ai sensi del comma 2-bis lett. d) dell'art. 6 del Decreto, uno o più provvedimenti disciplinari.